

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Giugno, in Rieti, nel mio studio, al Viale Matteucci n. 1/b.

A di 20 Giugno 2018

Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, iscritto nel Ruolo dei Notai Esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

sono presenti i Signori:

- 1) LOMBARDI Emanuele, nato a ;
- 2) D'AGOSTINO Donatella, nata a ;
- 3) MAESTRI Samuele, nato a ;
- 4) PASQUALINI Fabio, nato a ;
- 5) SCIORTINO Maurizio, nato a ;
- 6) BARTOLOMUCCI Mauro, nato a ;
- 7) VENTURI Valentina, nata a ;
- 8) CIANFAGLIONE Kevin, nato a ;
- 9) SCHIRONE Bartolomeo, nato a ;

I componenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1°

E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile tra i Signori LOMBARDI Emanuele, D'AGOSTINO Donatella, MAESTRI Samuele, PASQUALINI Fabio, SCIORTINO Maurizio, BARTOLOMUCCI Mauro, VENTURI Valentina, CIANFAGLIONE Kevin e SCHIRONE Bartolomeo, una Associazione senza fini di lucro, denominata "FONDO FORESTALE ITALIANO". In attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto

della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito decreto, così come previsto dal D.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di realizzare:

= interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

= interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di:

= svolgere attività di ricerca scientifica nelle materie

ambientali permettendo e anche finanziando tesi di laurea e dottorati di ricerca sui terreni forestati o in procinto di esserlo;

= pubblicare i risultati dell'attività scientifica svolta, autofinanziarsi in modalità non in contrasto con lo spirito dell'Associazione o dello Statuto. Ad esempio l'Associazione può, a fronte di corrispettivi, fornire consulenze, tenere corsi d'istruzione e permettere turismo ecosostenibile in alcune aree di sua proprietà.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Articolo 2°

La sede della Associazione è in Isola del Liri (FR), Via Napoli n. 29, presso lo studio del commercialista Dott. Mauro Bartolomucci. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, la stessa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale ed all'estero.

La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto costitutivo.

Articolo 3°

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4°

La quota associativa, per il primo anno dalla costituzione, viene stabilita in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Articolo 5°

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto composto da numero 20 (venti) articoli che, previa lettura ai componenti, si allega al presente atto, sotto il contrassegno della lettera "A", perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Articolo 6°

L'Associazione ha per scopo quanto riportato all'articolo 2 (due) dello statuto sociale.

Articolo 7°

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi riuniti in prima Assemblea, nominano quali componenti del Consiglio Direttivo, per i primi 3 (tre) anni i Signori LOMBARDI Emanuele, D'AGOSTINO Donatella, PASQUALINI Fabio, BARTOLOMUCCI Mario, VENTURI Valentina, CIANFAGLIONE Kevin e MAESTRI Samuele, come in comparizione generalizzati.

Viene eletto alla carica di Presidente il Signor LOMBARDI Emanuele a quella di Vice Presidente la Signora VENTURI Valentina a quella di Consigliere con carica di Segretario la Signora D'AGOSTINO Donatella a quella di Consigliere con carica di Tesoriere il Signor BARTOLOMUCCI Mauro, altri Consiglieri i Signori PASQUALINI Fabio e CIANFAGLIONE Kevin.

Tutti gli eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti.

Articolo 8°

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Articolo 9°

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Articolo 10°

Il Presidente del Consiglio Direttivo Signor LOMBARDI Emanuele viene fin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, nonché ad ottenere, se ritenuto necessario, il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Frosinone, secondo le modalità riportate nel D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta diventato operativo e l'iscrizione nella Anagrafe delle Onlus.

Articolo 11°

Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico della Associazione.

Articolo 12°

Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, i comparenti dichiarano di essere stati edotti da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei loro dati anagrafici e personali, dei loro diritti riguardo all'accesso, alla correzione e alla cancellazione degli stessi dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonché dell'obbligo di rilasciare

copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio, in cinque fasciate e parte della sesta di due fogli, viene, da me letto ai comparenti, che, su mia domanda, lo approvano perchè conforme alla loro volontà. Sottoscritto alle ore diciotto (18.00).

Emanuele LOMBARDI

Donatella D'AGOSTINO

Samuele MAESTRI

Fabio PASQUALINI

Maurizio SCIORTINO

Mauro BARTOLOMUCCI

Valentina VENTURI

Kevin CIANFAGLIONE

Bartolomeo SCHIRONE

Paolo GIANFELICE Notaio

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di "Fondo Forestale Italiano".

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n.117/2017.

Art. 2 - Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali.

Principi e scopo.

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

1. Il Fondo Forestale Italiano è un'Associazione senza fini di lucro apolitica, apartitica e aconfessionale.

2. Scopo dell'Associazione è contrastare cause ed effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione.

3. L'Associazione acquista i fondi da forestare o li riceve da donazioni e legati testamentari.

4. L'Associazione può forestare anche aree avute in comodato o in concessione per un congruo periodo.

5. Le opere di forestazione seguono in modo interdisciplinare i più moderni criteri della scienza e della pratica ambientale e paesaggistica, affinché le aree si coprano di foreste il più possibile autonome, limitando al minimo gli interventi umani.

6. L'Associazione può acquisire fondi già forestati, in qualsiasi stadio strutturale, al fine di assicurarne la conservazione nel tempo.

7. L'Associazione mantiene le foreste, sia quelle create sia quelle acquisite, nel loro status naturale con l'ambizione di non effettuare tagli o altri interventi di manomissione delle dinamiche naturali. Tagli a scopo commerciale non sono ammessi. Tagli non destrutturanti e limitati allo stretto necessario possono essere eccezionalmente effettuati, ove

questo sia previsto dal piano di gestione o per motivi di sicurezza, sempre che ciò non diminuisca la struttura forestale e il livello di naturalità. Tali tagli devono essere preventivamente approvati dal Comitato Scientifico dell'Associazione.

8. I fondi dell'Associazione, forestati o meno, in qualsiasi modo acquisiti, sono inalienabili.

9. L'Associazione non cede i propri RMU (quote di CO2) in qualsiasi modo essi siano denominati.

10. L'Associazione si finanzia con quote sociali, erogazioni liberali, donazioni, legati testamentari, sponsorizzazioni e svolgendo, anche nelle proprie foreste, attività rispettose dell'uomo, dell'ambiente e delle dinamiche naturali, che non siano in contrasto con lo scopo e lo spirito dell'Associazione.

11. L'Associazione instaura contatti con scuole ed altri enti di formazione di ogni ordine e grado per divulgare il pensiero ecologico e i propri principi.

12. L'Associazione stimola il fundraising, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nel forestare i terreni, studiare le dinamiche naturali o proteggere le foreste.

13. L'Associazione può strutturarsi sul territorio nazionale al fine di essere presente nei luoghi che intende tutelare o forestare, per meglio coinvolgere le popolazioni locali.

14. L'Associazione incoraggia e sostiene la ricerca scientifica in ambito ambientale e la sua divulgazione, pertanto mantiene amichevoli rapporti con enti, istituzioni e associazioni, pubblici o privati che ritenga utili allo scopo.

15. L'Associazione, data la loro possibile funzione ambientale, sociale, paesaggistica, storico-culturale, riconosce l'importanza delle costruzioni, fuori dall'ambito urbano, in rovina o considerate abbandonate poiché non utilizzate.

16. L'Associazione riconosce l'importanza dei terreni cosiddetti abbandonati o in successione secondaria e pertanto dichiara che i propri terreni non sono mai da considerarsi abbandonati nella sostanza, poiché volutamente gestiti favorendo la libera evoluzione delle dinamiche naturali a vantaggio dell'ambiente e della ricerca scientifica, per l'educazione e la formazione ambientale, per l'estetica, per la qualità e la sicurezza del territorio, per la salvaguardia della memoria storico-culturale e per promuovere la qualità della vita umana. Questo anche ove possa apparire o riscontrarsi una qualsiasi forma di abbandono prevista o definibile in base a leggi e normative vigenti.

17. L'Associazione riconosce il ruolo positivo delle foreste urbane, del verde pubblico, delle food forest, delle foreste

culturali, dei giardini e del paesaggio agrario nel loro complesso auspicandone una gestione che possa favorire pratiche agricole ed interventi che non ne riducano lo stato naturale o l'aspetto strutturale.

18. L'Associazione può scambiare propri fondi isolati con fondi di pari interesse ambientale che siano contigui a proprietà dell'Associazione o ad aree già sottoposte a vincoli o tutele simili o maggiori.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali:

L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di realizzare:

= interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

= interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di:

= svolgere attività di ricerca scientifica nelle materie ambientali permettendo e anche finanziando tesi di laurea e dottorati di ricerca sui terreni forestati o in procinto di esserlo;

= pubblicare i risultati dell'attività scientifica svolta;

= autofinanziarsi in modalità non in contrasto con lo spirito dell'Associazione o dello Statuto. Ad esempio l'Associazione può, a fronte di corrispettivi, fornire consulenze, tenere corsi d'istruzione e permettere turismo ecosostenibile in alcune aree di sua proprietà.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale e amministrativa presso lo studio del commercialista dott. Mauro Bartolomucci in Via Napoli, 29 03036 Isola del Liri (FR). Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o al demanio pubblico o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 - Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vigge il principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso. La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- radiazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni "non professionali" degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con

raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 - Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo

Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- il Comitato scientifico.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8- L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla

sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del rendiconto contabile - economico - finanziario di fine anno associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- l'approvazione della nomina e della surroga dei componenti del Comitato Scientifico;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Tranne che per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto (vedi art. 18);
- sullo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 19);
- sulla nomina del liquidatore.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese (a maggioranza semplice dei presenti) a maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio Direttivo nomina e surroga i componenti del Comitato Scientifico. Tali atti vanno approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo consulta il Comitato Scientifico in merito alle questioni più tecniche e scientifiche.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente e nomina il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. Il Vice Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo; Segretario e Tesoriere possono anche essere semplici associati.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

Art. 10 - Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Presidente ed il Vicepresidente decadono unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo e sono comunque rieleggibili.

Il Segretario e il Tesoriere durano in carica sino a revoca ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 bis - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi ed è composto da tre a sette persone di riconosciute competenze tecnico scientifiche nel campo di azione dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico possono essere esterni all'Associazione.

Art. 11 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando è obbligatorio per legge.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative annuali e contributi dei soci;

b) contributi di privati e imprese;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 -Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 16 - Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 17- Intramissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intramissibile.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere

presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo 2 (due) dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto.

Art. 19 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o al demanio pubblico o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Nel caso in cui non venga conseguita la qualifica di Onlus, la devoluzione sarà a favore di altra associazione con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 20 - Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.